

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

DETRAZIONE IRPEF 50%

Bonus mobili agevolabile anche in presenza di bonifici senza ritenuta di acconto per il beneficiario

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dalle giovani coppie dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale. Il chiarimento più interessante della circolare riguarda la modalità di sostenimento della spesa utile per fruire della detrazione Irpef del 50%, sia da parte delle giovani coppie sia da parte di contribuenti che abbiano precedentemente sostenuto una spesa di recupero edilizio dell'immobile e acquistino mobili o grandi elettrodomestici. Diversamente da quanto sostenuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 29/E/2013, il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici è agevolabile se effettuato indifferentemente mediante carta di credito, carta di debito o bonifico ordinario. Per fruire dell'agevolazione ai fini Irpef, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico, non è obbligatorio che lo stesso venga disposto utilizzando l'apposito modulo predisposto da banche o poste che implica l'accredito della somma al beneficiario al netto della ritenuta di acconto dell'8%. Per fruire del *bonus* mobili è sufficiente un bonifico ordinario.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 7, 31/03/2016)

DETRAZIONE IRES/IRPEF 65%

Attivo il portale Enea 2016 attraverso cui trasmettere la documentazione del risparmio energetico

L'Enea ha messo a disposizione il sito *web* attraverso cui trasmettere la documentazione relativa alle detrazioni del 65% per i lavori di risparmio energetico conclusi nel 2016. Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Per avvalersi dell'agevolazione, è necessario inviare all'Enea la documentazione tecnica servendosi di uno specifico portale entro 90 giorni dal termine dei lavori (<http://finanziaria2016.enea.it/>). L'Enea precisa che *"attualmente il sito non può accettare l'inserimento di documentazione relativa agli interventi di building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti), poiché siamo in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti"*. Resterà attivo anche il sito relativo all'anno fiscale 2015 per consentire le eventuali modifiche di quanto già precedentemente trasmesso.

(Enea, comunicato, 23/03/2016)

CREDITI DI IMPOSTA

Agevolazione per beni strumentali nuovi acquistati da imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto “bonus per le imprese del Sud”: si tratta di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare alle imprese situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Per usufruire del credito d’imposta gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e connessi a un progetto di investimento iniziale, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, settore creditizio, finanziario e assicurativo. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla quale deve essere inviato esclusivamente in via telematica, utilizzando il software denominato “Creditoinvestmentisud”, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.45080, 24/03/2016)

REVERSE CHARGE

Lavori di opere murarie nell’ambito di ampliamento di edificio in *reverse charge*

In caso di lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio, si applica il meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto *reverse charge*. Al fine di identificare le prestazioni da assoggettare al *reverse charge*, la circolare n. 14/E/2015 ha individuato all’interno della più ampia categoria 43.3 “*completamento e finitura di edifici*” della classificazione Ateco 2007, i seguenti codici attività:

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La risposta all’interrogazione parlamentare chiarisce che l’attività di realizzazione di sole opere murarie rientra nell’ambito del codice Ateco 43.39.01, in quanto attiene solo ad una parte del processo di costruzione e non del codice Ateco 41.2 “*Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*”, che individua la sola realizzazione completa dell’edificio (come si verifica quasi sempre nella prassi aziendale) e, pertanto, rientra oggettivamente nell’ambito del *reverse charge* ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972. Inoltre, nel caso di impresa che effettivamente eserciti in via prevalente l’attività di cui al codice Ateco 41.2 (in quanto assume in appalto la realizzazione dell’edificio per intero, inclusa impiantistica) dovesse, in via non meramente occasionale, procedere anche a realizzare i soli grezzi, dovrà procedere ad attivare il codice 43.39.01 ed a fatturare in *reverse charge* verso i soggetti passivi Iva.

(Commissione finanze della Camera, Interrogazione parlamentare n.5-08065, 10/03/2016)

FAVOR REI

Principio del *favor rei* per le sanzioni amministrative applicate agli atti non definitivi al 1° gennaio 2016

Il sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 è stato oggetto di revisione con il D.Lgs. 158/2015. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016. La riforma concerne principalmente le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevedendo la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la conversione in euro dell'ammontare delle sanzioni, originariamente espresse in lire. L'applicazione del principio del *favor rei* prevede che quando per la stessa fattispecie si succedono diverse norme occorre applicare la norma più favorevole. Il D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 non si applica soltanto alle violazioni commesse da questa data, ma anche a tutte quelle commesse in precedenza che non sono ancora diventate definitive.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 4, 04/03/2016)

Oggetto: CONFERMA AL FOTOFINISH PER LE ESCLUSIONI DALLO SPESOMETRO

Con il **provvedimento datato 6 aprile 2016**, annunciato da un comunicato stampa del 1° aprile, l'Agenzia delle entrate apporta modifiche ai precedenti provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21, D.L. 78/ 2010 e successive modificazioni (cosiddetto "spesometro").

Per effetto del nuovo provvedimento, quindi, di fatto si prorogano anche per il 2015 le norme più favorevoli che erano già state previste per le annualità precedenti per:

- commercianti al minuto (articolo 22, D.P.R. 600/1973) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva;
- agenzie di viaggio (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) con riferimento all'esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva;
- Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 nonché le Amministrazioni autonome, con riferimento alla loro integrale esclusione dall'adempimento.

Relativamente al caso certamente di maggiore diffusione e interesse (quello dei commercianti al minuto) si conferma quindi che tali soggetti siano esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

Sul punto si ricorda che, di regola, la comunicazione è obbligatoria a prescindere dall'importo, se per l'operazione sottostante è previsto l'obbligo di emissione della fattura; diversamente, essa risulta obbligatoria solo se l'importo è almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Il provvedimento 2 agosto 2013 aveva poi modificato tale principio, prevedendo che di fatto la linea di discriminazione non deve individuarsi nell'obbligo di emissione della fattura, bensì nel fatto che la fattura sia stata materialmente emessa: quindi, il predetto limite non opera nel momento in cui per l'operazione che poteva essere certificata mediante scontrino o ricevuta è stata emessa la fattura o su base volontaria, o su richiesta del cliente.

**Oggetto: DAL 2 MAGGIO 2016 NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LA NUOVA SABATINI**

Dal 2 maggio 2016 le piccole e medie imprese che vogliono accedere al finanziamento e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi devono utilizzare i nuovi moduli disponibili nella sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. La circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 del Mise ha commentato l'entrata in vigore del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, col quale è stata prevista la possibilità di riconoscere il contributo in conto interessi alle pmi anche a fronte di un finanziamento erogato dall'istituto di credito senza disporre del plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti. La nuova disciplina non modifica la data ultima per la concessione dei finanziamenti, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.

Procedura per ottenere il finanziamento e il contributo in conto interessi



Per la generalità delle imprese (diverse da quelle operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura, per i quali sono previste regole diverse) gli investimenti (sia mediante acquisto sia mediante acquisizione in *leasing*) devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante nuovi prodotti aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento da terzi.

Il finanziamento può essere concesso per un investimento di importo da 20.000 euro fino ad un importo di 2.000.000 di euro. Sono ammissibili i beni strumentali nuovi classificabili nell'attivo patrimoniale alle voci B.II.2 – impianti e macchinario; B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali e B.II.4 – altri beni dell'articolo 2424, cod. civ.. La fruizione dell'agevolazione "Nuova Sabatini" è vincolata al fatto che i beni strumentali non siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.

Riepilogo della procedura:

Domanda di agevolazione		La pmi presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione via pec per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, <i>hardware</i> , <i>software</i> e tecnologie digitali. I beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica.
Erogazione del finanziamento		La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla pmi mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. La banca/intermediario finanziario può ridurre l'importo indicato dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio della stessa. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo in conto interessi.

Contributo conto interessi		La banca/intermediario che concede il finanziamento trasmette la delibera al Mise, che adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla pmi. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi al tasso del 2,75% annuo.
Investimento ultimato		La pmi, ad investimento ultimato, dopo avere saldato i fornitori dei beni strumentali per i quali è stato ottenuto il finanziamento, può richiedere l'erogazione della prima quota di contributo al Mise.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a) acquisto di terreni, fabbricati (incluse opere murarie), immobilizzazioni in corso e acconti;
- b) acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- c) commesse interne;
- d) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- e) spese di funzionamento;
- f) spese relative a imposte, tasse e scorte;
- g) spese relative al contratto di finanziamento.

Disciplina transitoria fino al 30 aprile 2016

Al fine di non creare soluzione di continuità nell'intervento agevolativo, fino al termine iniziale per la presentazione delle domande ai sensi del decreto 25 gennaio 2016 (cioè fino al 30 aprile 2016), le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali. Fino al 30 aprile 2016 deve essere utilizzato il "*Modulo di domanda compilabile - Release 2.3 – da utilizzare a decorrere dal 23 febbraio 2015 (pdf, 514 kb)*" presente nella stessa sezione.

Sul sito *web* del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata la nuova modulistica da utilizzarsi a decorrere dalle domande presentate via pec dal 02 maggio 2016:

(<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>).

È disponibile anche l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione Mise-Abi-Cdp del 14 febbraio 2014 con l'indicazione dell'indirizzo pec univoco per ogni istituto di credito a cui inviare la domanda.

Oggetto: ARRIVATE LE CIRCOLARI ESPLICATIVE PER IL BONUS IN R&S

Premessa

Il comma 35 dell'articolo 1, L. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013. Secondo la nuova formulazione l'agevolazione è riconosciuta per i periodi d'imposta successivi al 2014, e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato. Quanto all'ammontare del credito esso è pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative:

- all'assunzione di personale qualificato;
- a contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università;
- ai compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa.

La misura del credito di imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro.

Pur con ritardo nei primi mesi del corrente anno sono intervenute sulla novità fiscale sia Confindustria con propria circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016, sia l'Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

In particolare l'Agenzia delle entrate ha ripercorso completamente il dettato normativo illustrando la recente disciplina e chiarendo aspetti non definiti.

Soggetti interessati

Sono beneficiari del bonus tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal loro fatturato e regime contabile adottato. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata, inoltre la citata circolare ha chiarito che rientrano tra i beneficiari del *bonus*, anche:

- i consorzi;
- le reti-soggetto;
- gli imprenditori agricoli;
- gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Restano invece escluse le società soggette a procedure concorsuali quali fallimento e liquidazione coatta.

L'Agenzia ha poi chiarito che l'agevolazione può essere fruita, anche dal soggetto residente o stabile organizzazione in Italia di soggetto estero che commissioni un'attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo.

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

- i lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
- l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
- la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del bonus le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

I costi ammessi (secondo il principio della competenza di cui all'articolo 109, Tuir), se direttamente connessi con l'attività di ricerca e sviluppo, sono i seguenti:

- spese per il personale dipendente altamente qualificato con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- spese per i collaboratori altamente qualificati a condizione che l'attività venga svolta presso i locali dell'impresa stessa;
- quote di ammortamento relative agli strumenti e alle attrezzature acquistate, determinate secondo i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all'effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir;
- spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le *start up* innovative;
- spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

Cumulabilità

Sempre nella prassi n. 5/2016 l'Amministrazione ha chiarito che il credito per ricerca e sviluppo come sopra delineato sarà cumulabile con altre agevolazioni, in particolare esso sarà cumulabile con:

- il *bonus* relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 18, D.L. 91/2014,
- il *patent box* (i costi ammessi ai fini del credito R&S rileveranno per intero anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile per il *patent box*).

La *ratio* della cumulabilità con altre agevolazioni è conseguenza del fatto che tale credito non è considerato aiuto di Stato e non è elargito dalla Comunità Europea.

La principale novità contenuta nel documento di Confindustria attiene ai rapporti tra il *bonus* R&S e il super-ammortamento. Secondo Confindustria, non può escludersi che, tra i beni ammessi a fruire di tale beneficio, ci siano anche cespiti impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

Conseguenza di tale assunto è la compatibilità, in capo al medesimo bene, del *bonus* ricerca e sviluppo e della maggiore deduzione fiscale dovuta al super-ammortamento.

Automatismo

La circolare stabilisce poi un altro essenziale carattere del credito di imposta in R&S 2015: l'automatismo. Il bonus è concesso, infatti, in via automatica a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate senza necessità di preventiva presentazione di istanza telematica.

Ne consegue che la documentazione richiesta ai fini della fruizione del *bonus* è semplicemente la documentazione contabile che riepiloghi i costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Aspetti fiscali

Il credito in R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento dei costi agevolati (per i costi 2015 Unico 2016), esso non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell'impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61, Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati (quindi già dal 1° gennaio 2016), in particolare a tal fine non rileva:

1. il limite alla compensazione applicabile ai crediti d'imposta agevolati di 250.000 euro;
2. il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro;
3. il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

Oggetto: DAL 2 MAGGIO OPERA IL *REVERSE CHARGE* SULLA CESSIONE DI ALCUNI PRODOTTI INFORMATICI

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di *reverse charge*. Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale di applicazione dell'Iva, che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il *reverse charge*, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

Tra le molte fattispecie presenti nel nostro ordinamento riguardanti soprattutto le prestazioni di servizi (si pensi, ad esempio, quelle riguardanti il settore edile e le attività di installazione), alcune ipotesi di inversione contabile riguardano anche le cessioni di beni.

Le nuove previsioni di inversione contabile

Con il citato decreto sono state recepite le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE che disciplinano, rispettivamente, il cosiddetto meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e il meccanismo di inversione contabile - *reverse charge*, per determinate operazioni.

In merito alle operazioni soggette a *reverse charge*, l'articolo 1 del decreto legislativo interviene sull'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972. Di seguito si riepilogano dette modifiche:

- viene modificata la lettera b) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- viene sostituita la lettera c) per prevedere che l'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di console da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. Tale nuova previsione, a norma dell'articolo 2 del citato decreto, è operativa dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto citato.
- vengono abrogate le lettere d) e *d-quinquies*) per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.

Nell'articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti poteri:

- individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-*ter* della direttiva Iva;
- individuare, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-*bis* e 199-*ter* della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Inoltre, il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione del *reverse charge* alle seguenti operazioni:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

Questo per tener conto della previsione comunitaria che ammette tali ipotesi di inversione contabile con detto termine temporale.

Da notare che, ad oggi, non sono ancora stati forniti i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate; nelle prossime circolari informative, non appena saranno disponibili le indicazioni ufficiali, si provvederà al conseguente aggiornamento della clientela di studio.

Oggetto: VIA DALLO SCORSO 4 APRILE ALL'ESONERO DAL CANONE RAI

Dallo scorso 4 aprile è possibile chiedere l'esonero del pagamento del canone Rai. Il canone Rai è dovuto dai possessori di un apparecchio televisivo e si paga:

- una sola volta all'anno e
- una sola volta a famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all'abbonamento:

- l'ammontare dello stesso è stato ridotto a 100 euro;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.



Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale (ma sarà possibile richiedere l'addebito diretto sulla pensione, il canone Rai speciale per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali).

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Esonero

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di proprietà di un componente della famiglia anagrafica. A tal fine è necessario presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello che si allega sotto disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale,
- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell'erede per le abitazioni in cui l'utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto,
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata sotto la propria responsabilità e avente rilievi penali, ha validità annuale.

Sostanzialmente i casi di esonero riguardano:

- i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l'anno, non convivente con altri soggetti;
- i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
- la casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l'utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell'immobile;
- l'immobile privo di televisione;
- la seconda casa.

Modalità di trasmissione dell'istanza

Il modello va presentato:

- direttamente dal contribuente tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi Fiscoonline o Entratel;
- tramite gli intermediari abilitati;
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva per il 2016 deve essere presentata:

con raccomandata senza busta	entro il 30 aprile 2016
in via telematica	entro il 10 maggio 2016

Se la presentazione avviene successivamente l'esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al 1° gennaio 2016, in particolare:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
con raccomandata senza busta	dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
in via telematica	dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
qualsiasi forma di invio	dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	intero canone dovuto per l'anno 2017

Per gli anni successivi:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
qualsiasi forma di invio	dal 1° luglio dell'anno precedente all'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo	intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento
	dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento	semestre solare successivo a quello di presentazione

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI	
Dati del dichiarante	<p>Il/la sottoscritto/a</p> <p>Cognome <input style="width: 300px;" type="text"/> Nome <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <hr/> <p>Nato/a il <input style="width: 100px;" type="text"/> Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 300px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small;">giorno mese anno</p> <hr/> <p>Codice fiscale <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia</p>
<i>in qualità di erede di</i>	<p>Cognome <input style="width: 300px;" type="text"/> Nome <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <hr/> <p>Nato/a il <input style="width: 100px;" type="text"/> Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 300px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small;">giorno mese anno</p> <hr/> <p>Codice fiscale <input style="width: 200px;" type="text"/></p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 250px;" type="text"/></p> <hr/> <p>Data dell'impegno <input style="width: 100px;" type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 250px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small;">giorno mese anno</p>
Quadri compilati	<p>Quadro A <input type="checkbox"/> Quadro B <input type="checkbox"/></p>
Firma del dichiarante	<p>Data <input style="width: 100px;" type="text"/> FIRMA <input style="width: 250px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small;">giorno mese anno</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Allega copia del documento di riconoscimento</p>

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione

Dichiara

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione

Dichiara

che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Codice fiscale

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

(1) La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.
 (2) Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).
 (3) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
 (4) L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni di età e con reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone devono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate e presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Termini per la presentazione della istanza di esenzione:

Se si usufruisce dell'esenzione per la prima volta	30 aprile
Per esenzione dal secondo semestre	31 luglio

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il a prov.

Codice fiscale

Residente in prov.

Via/Piazza ecc.

Abbonamento RAI n.

Consapevole che l'art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini di usufruire dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i seguenti periodi

Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>

Dichiara, in particolare:

a) di essere in possesso esclusivamente dell'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;

b) di essere titolare di abbonamento RAI, ovvero di aver acquistato nel corso dell'anno l'apparecchio televisivo

c) di non essere coniugato/a

ovvero di essere coniugato/a C.F.

d) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;

e) che il reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d'imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l'esenzione/rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro

Luogo e data Firma

Allega copia del documento di riconoscimento

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 aprile al 15 maggio 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

18 aprile	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">• sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;• sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;• sui redditi di lavoro autonomo;• sulle provvigioni;• sui redditi di capitale;• sui redditi diversi;• sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;• sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo, codice tributo 6003. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p>
----------------------	---

<p>18 aprile</p>	<p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai redditi di lavoro dipendente; • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto; • ai compensi occasionali e • ai rapporti di associazione in partecipazione.
<p>20 aprile</p>	<p>Spesometro trimestrali Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2015 da i soggetti passivi Iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell'imposta.</p>
<p>26 aprile</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p>2 maggio</p>	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2016.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta